ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 331

22° anno

27 dicembre 1979

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Parlamento europeo

79/1068/CECA, CEE, Euratom :

★ **Decisione del Parlamento europeo, del 16 novembre 1979, sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1977 nonché sulla relazione della Corte dei conti** 1

79/1069/CEE :

★ **Decisione del Parlamento europeo, del 16 novembre 1979, sullo scarico da dare alla Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda l'esecuzione delle attività del 4° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1977** 3

Risoluzione recante le osservazioni relative alle decisioni di scarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1977 4

Consiglio

79/1070/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette** 8

79/1071/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali** 10

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

79/1072/CEE :

★ **Ottava direttiva del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese** 11

Commissione

79/1073/CEE :

★ **Direttiva della Commissione, del 22 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote** 20

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 16 novembre 1979

sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1977 nonché sulla relazione della Corte dei conti

(79/1068/CECA, CEE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO

— visto il trattato che istituisce la CECA e in particolare l'articolo 78 ottavo,

— visto il trattato che istituisce la CEE e in particolare l'articolo 206 ter,

— visto il trattato che istituisce la CEEA e in particolare l'articolo 180 ter,

— visti i conti di gestione e i bilanci finanziari relativi alle operazioni del bilancio dell'esercizio 1977,

— vista la relazione della Corte dei conti relativa ai conti dell'esercizio 1977 e le risposte delle istituzioni a tale relazione (doc. 500/78),

— vista la raccomandazione del Consiglio relativa allo scarico da dare alla Commissione sulle operazioni del bilancio e dei bilanci rettificativi e suppletivi per l'esercizio 1977 (doc. 179/79),

— vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. 1-463/79),

1. constata che :

a) le previsioni di entrata per l'esercizio 1977 sono ammontate a 9 584 257 659 UC suddivise come segue :

   — risorse proprie : 6 295 143 004 UC,
   — contributi previsti nella decisione del 21 aprile 1970 : 3 158 041 541 UC,
   — varie : 131 073 114 UC ;

b) le previsioni di spesa per l'esercizio 1977 sono ammontate a 9 584 257 659 UC ;

2. osserva che :

a) le spese da coprire mediante le entrate dell'esercizio [1] sono ammontate a 8 483 247 173,98 UC suddivise come segue :

— pagamenti dell'esercizio 1977 : 7 227 291 305,36 UC,

— riporti all'esercizio 1978 : 1 670 497 751,68 UC,

— meno riporti scaduti dall'esercizio 1976 : 414 541 883,06 UC ;

b) gli stanziamenti relativi a questo esercizio sono stati utilizzati a concorrenza di (impegni): 9 585 870 870,92 UC ;

3. dà scarico alla Commissione sugli importi seguenti, iscritti al conto di gestione :

a) in entrate :

— diritti accertati dell'esercizio 1977 : 8 484 744 296,33 UC,

— riscossioni effettuate al 31 dicembre 1977 così ripartite : 10 331 503 807,12 UC,

— riscossioni sui diritti dell'esercizio : 8 832 219 048,60 UC, suddivisi come segue :

— risorse proprie : 5 688 712 821,08 UC,

— contributi a norma della decisione del 21 aprile 1970 : 2 867 641 190,28 UC,

— varie : 275 865 037,24 UC ;

— riscossioni sui diritti riportati dall'esercizio presedente : 1 499 284 758,52 UC, suddivisi come segue :

— risorse proprie : 1 049 590 541,45 UC,

— contributi previsti dalla decisione del 21 aprile 1970 : 348 314 783,02 UC,

— varie : 101 379 434,05 UC ;

b) in spese (pagamenti contabilizzati a titolo d'esercizio) : 7 227 291 305,36 UC ;

4. rileva inoltre che i diritti accertati per gli anni precedenti al 31 dicembre 1976 (1 497 122,34 UC) sono stati annullati ;

5. rinvia alla propria risoluzione recante le osservazioni sulla decisione di scarico e invita le istituzioni a riferire sulle misure prese in conseguenza di tali osservazioni, in conformità dell'articolo 85 del regolamento finanziario ;

6. incarica il suo presidente di comunicare la presente decisione e le relative osservazioni alla Commissione, di trasmetterle alle altre istituzioni e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunitè europee.*

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 1979.

Il Segretario generale

H. J. OPITZ

Il Presidente

Simone VEIL

(1) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 5).

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 16 novembre 1979

sullo scarico da dare alla Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda l'esecuzione delle attività del 4° Fondo europeo di sviluppo per l'esercicio 1977

(79/1069/CEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, l'articolo 206 ter,

— vista la convenzione ACP-CEE di Lomé,

— visto l'accordo interno concernente il finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari,

— visti i conti delle entrate e delle spese, il rendiconto e la relazione sulle attività del 4° Fondo europeo di sviluppo approvati il 31 dicembre 1977 (1),

— vista la relazione della Corte dei conti per l'esercizio 1977 e le risposte delle istituzioni a tale relazione,

— vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee (doc. 188/79),

— vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (Doc. 1-463/79),

1. concede lo scarico alla Commissione per quanto riguarda i seguenti importi che figurano nei conti delle entrate e delle spese dell'esercizio 1977 :

— entrate : 319 546 526,24 UCE,

— spese (pagamenti) : 154 585 115,44 UCE ;

2. incarica il suo presidente di comunicare la presente decisione alla Commissione, di trasmetterla alle altre istituzioni e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 1979.

Il Segretario generale

H. J. OPITZ

Il Presidente

Simone VEIL

(1) COM(79) 49/def.

RISOLUZIONE

recante le osservazioni relative alle decisioni di scarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1977

IL PARLAMENTO EUROPEO,

1. chiede a tutte le istituzioni di adottare le misure utili per dare seguito alle osservazioni seguenti e le invita a presentare una relazione scritta su tali misure in conformità delle disposizioni dell'articolo 85, terzo comma, del regolamento finanziario ;

2. ritiene i motivi addotti dalla Commissione per la mancata utilizzazione degli stanziamenti iscritti in bilancio a seguito di emendamenti proposti dal Parlamento insufficienti a giustificare l'inosservanza delle decisioni prese dall'autorità di bilancio, tanto più che il Consiglio non si è sentito in dovere di comunicare al Parlamento che l'esecuzione del bilancio ha posto problemi che avrebbero giustificato una procedura di concertazione ;

3. rileva che nel bilancio per l'esercizio 1977 la mancata utilizzazione degli stanziamenti ha interessato soprattutto le nuove politiche e fa inoltre notare che la mancata esecuzione rappresenta ormai un fenomeno permanente e strutturale che riguarda ampie parti del bilancio e comporta una diminuzione dei poteri di bilancio del Parlamento europeo ;

4. invita la Corte dei conti a informarlo, nel contesto della relazione annuale, sulla collaborazione prestata dalle autorità nazionali di controllo ;

5. invita la Commissione a presentare, nel quadro dell'analisi finanziaria, un esame dei risultati delle spese comunitarie nonché una rassegna dei riflessi economici del bilancio ;

Rendimento dei conti e loro trasparenza

6. rileva che i conti e le analisi della gestione finanziaria presentati dalla Commissione non sono né di chiara comprensione né di concisa formulazione, mentre ritiene che queste due condizioni costituiscano presupposti fondamentali per un controllo del Parlamento ;

7. rileva che il rendimento dei conti da parte della Commissione non presenta alcuna proposta per gli importi oggetto delle decisioni di scarico, impedendo quindi alla Corte di pronunciarsi su tali proposte ; è quindi del parere che in futuro la Commissione debba presentare tali proposte ;

8. invita la Commissione ad allegare ai conti finanziari una tabella contenente i dati, relativi sia alle quantità che al valore, sulle scorte di prodotti agricoli in giacenza nei magazzini, sia pubblici che privati a seguito dell'attuazione del sistema comunitario d'intervento nel settore agricolo ;

Entrate

9. auspica una intensificazione dei controlli nel settore delle entrate poiché un'applicazione non uniforme della tariffa doganale comune in taluni settori provocherebbe un sovraccarico a danno di altri settori e di altri Stati membri e potrebbe perfino causare distorsioni degli scambi ;

10. chiede al Consiglio di approvare al più presto il regolamento proposto dalla Commissione per la lotta contro le irregolarità nel settore delle risorse proprie [1], come auspicato dal Parlamento nella sua decisione del 7 luglio 1977 [2] e come da esso stesso ribadito nella tornata di maggio 1979 [3] ;

11. chiede alla Commissione di rivedere a intervalli regolari tutte le preferenze doganali concesse dagli Stati membri e di utilizzare tutti gli strumenti politici e giuridici per sopprimerle ;

Spese di funzionamento e di personale

12. si pronuncerà, nel quadro della procedura di scarico 1978, sul problema della gestione finanziaria nel settore delle spese di rappresentanza e di missione della Commissione ;

13. si dichiara a favore di una maggiore flessibilità e mobilità interna del personale delle istituzioni e degli organi comunitari ;

---

[1] Proposta del Consiglio relativa a provvedimenti da adottare in caso di irregolarità nel settore delle risorse proprie previste dalla decisione del 21 aprile 1970 nonché all'organizzazione di un sistema di informazione e di controllo della Commissione in tale settore [COM(79)111 def.].

[2] GU n. L 229 del 7. 9. 1977.

[3] Doc. 167/79.

14. raccomanda la creazione presso tutte le istituzioni di uno « screening group », del tipo di quello già operante presso la Commissione ;

15. chiede alla Commissione di ridurre le sue spese per le assunzioni armonizzando o organizzando in comune con le altre istituzioni le procedure di assunzione ;

16. invita la Commissione a studiare, tra l'altro, un sistema di « leasing » che potrebbe portare a un miglioramento basilare della politica seguita dalla Comunità nel settore degli immobili destinati al personale e si rammarica che non esista una sede unica per tutte le istituzioni comunitarie, in quanto ciò comporta spese aggiuntive ;

17. consiglia alle istituzioni, vista l'entità dell'aliquota del bilancio di funzionamento destinata alla copertura delle spese che risultano dal lavoro in tutte le lingue della Comunità, che gli organi esaminino in comune in qual modo si possano mantenere al minimo le ulteriori spese per i servizi linguistici che interverranno con l'ampliamento della Comunità ;

18. ritiene che debbano essere intensificati gli sforzi verso una collaborazione interistituzionale onde ridurre le spese per l'acquisto di attrezzature e di oggetti di arredamento nonché per il ricorso a prestazioni di servizi ;

Ricerca, investimenti ed energia

19. rileva che, in passato,

(a) è stata insufficiente la pianificazione nel settore dell'energia e della richerca,

(b) si è fatto un uso eccessivo di storni di stanziamenti e che la Commissione dovrebbe in linea generale insistere maggiormente che la ricerca punti su sbocchi proficui ;

20. esaminerà, in base a una relazione della Corte dei conti, se il regime relativo all'impiego temporaneo di 70 agenti supplementari nel centro comune di ricerca funzioni come previsto ;

Fondo sociale

21. chiede alla Commissione di redigere il suo conto di gestione secondo i criteri proposti dalla Corte dei conti ;

22. incarica la propria commissione per il controllo di bilancio di presentare una relazione circa i ritardi nell'utilizzazione degli stanziamenti non solo per quanto riguarda il Fondo sociale, ma anche su tutti gli altri settori interessati da questa carenza ;

23. ritiene che il personale e le attrezzature disponibili dovrebbero essere impiegati nel modo più efficiente possibile e che si dovrebbe perseguire una razionalizzazione della prassi seguita a tale riguardo ;

24. chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi intesi a ottenere un coordinamento degli stanziamenti e degli aiuti comunitari per evitare un accavallarsi degli aiuti e per aumentarne l'efficacia ;

Fondo regionale

25. auspica di potersi sincerare dell'efficacia dei controlli effettuati negli Stati membri, della loro armonizzazione e delle ripercussioni, regione per regione, del finanziamento comunitario sugli obiettivi della politica regionale, in particolare avvalendosi dei dati statistici che dovrebbero essere trasmessi dagli Stati membri ;

26. ritiene che la politica regionale abbia un senso soltanto qualora serva a integrare e non a sostituire le politiche nazionali ;

27. invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi intesi a garantire il rispetto del pricipio della complementarità, in modo che gli effetti degli aiuti comunitari non vengano annullati da una diminuzione degli aiuti nazionali ;

28. chiede alla Commissione di prevedere una adeguata pubblicità per gli aiuti erogati dalla Comunità ai progetti regionali ;

FEAOG, sezione garanzia

29. si rammarica che una delle caratteristiche della gestione finanziaria in questo settore sia rappresentata da cospicui movimenti di stanziamenti da capitolo a capitolo e da esercizio a esercizio ;

30. constata che, malgrado l'esistenza del Fondo regionale, l'abisso tra regioni ricche e regioni povere della Comunità si è ancora ampliato ;

31. fa presente che è notevolmente aumentata l'entità degli storni di stanziamento e dei riporti nonché dei saldi residui a disposizione degli Stati membri, il che causa un ulteriore indebolimento del principio dell'annualità del bilancio ;

32. si rammarica che il recupero di fondi presso taluni Stati membri, nei quali erano state riscontrate delle irregolarità, non sia avvenuto con la dovuta tempestività ;

33. chiede alla Commissione di invitare gli Stati membri a perseguire le irregolarità con la necessaria energia e a riscuotere gli importi spettanti ;

34. rileva che non esiste alcun controllo effettivo sulle spese del settore agricolo, sia per lo scarso numero dei funzionari a ciò addetti, sia per l'entità dei bilanci della cui gestione essi sono responsabili ;

35. chiede parimenti alla Commissione di compiere senza indugio degli studi sulla semplificazione dei regolamenti agricoli per colmare le lacune che consentono tuttora irregolarità ;

36. ritiene che, nonostante la sua entità, il FEAOG possa vedere sminuita la sua efficacia e lo stesso vale per la politica agricola comune nel suo complesso, a causa di aiuti nazionali ancor più cospicui che forse non sono conformi agli scopi della politica comunitaria o addirittura le sono contrari ;

37. rileva che la prassi e la legislazione attualmente in vigore rendono impossibile elaborare un conto di gestione definitivo per l'esercizio cui si riferisce lo scarico, e chiede alla Commissione di presentare i conti nel modo più ampio e preciso possibile nel quadro di un'analisi della gestione finanziaria nel settore del FEAOG, sezione garanzia ;

38. invita la Corte dei conti a esaminare i problemi della gestione degli organismi di intervento e di immagazzinamento ;

FEAOG, sezione orientamento

39. rileva le gravi difficoltà nell'esecuzione delle linee di bilancio e le imputa alle modalità di finanziamento ;

40. propone quindi alla Commissione di esaminare se le modalità di finanziamento dei singoli progetti possano avere una utilizzazione più vasta e se possano essere evitati quanto più possibile i finanziamenti mediante restituzione agli Stati membri ;

41. invita la Commissione ad avanzare proposte in merito alle opportune modifiche da apportare ai regolamenti strutturali della Comunità, qualora essi pongano problemi di attuabilità, in modo che risultino sempre più conformi alle esigenze specifiche delle regioni meno progredite ;

42. invita gli Stati membri a garantire che le direttive socio-strutturali sull'agricoltura abbiano piena attuazione, in modo che sia possibile attuare le riforme volute a un ritmo soddisfacente ;

Aiuti allo sviluppo

43. rileva che la gestione finanziaria nel settore degli aiuti alimentari presenta le seguenti caratteristiche :

— previsioni imprecise degli stanziamenti e storni di stanziamenti straordinariamente elevati,

— ritardi nella decisione e nell'esecuzione delle azioni di aiuto,

— deficienze nella mobilitazione degli aiuti,

— inconvenienti nel trasporto degli aiuti alimentari,

— mancata riscossione delle spese di mora,

— insufficienza dei controlli relativi alla valutazione degli aiuti e alla utilizzazione delle controprestazioni ;

44. si rammarica, ancora una volta, dei notevoli ritardi accumulati nel processo decisionale, che ostacolano l'efficacia e la continuità delle politiche di aiuto alimentare ;

45. sottolinea le critiche formulate dalla Corte dei conti, in quanto i fabbisogni di taluni paesi beneficiari sono stati notevolmente sopravvalutati ;

46. protesta contro il fatto che gli stanziamenti supplementari di 14 000 000 di UCE, iscritti mediante modifica al capitolo 100, siano stati soppressi alla fine dell'esercizio senza alcuna spiegazione ;

47. raccomanda alla Commissione di accordare aiuti mediante organizzazioni non comunitarie solo se vi siano i necessari controlli ;

Fondo europeo di sviluppo

48. invita la Commissione a tenere particolarmente presente il problema della carente utilizzazione degli stanziamenti di pagamento del 4° Fondo europeo di sviluppo ;

49. incarica la propria commissione per il controllo di bilancio di verificare il funzionamento del sistema Stabex in base alle conclusioni della Corte dei conti e di presentare al Parlamento una relazione in merito ;

Attività di prestiti e mutui

50. deplora la mancanza di una visione globale del fabbisogno finanziario e dell'entità delle emissioni della Comunità, mancanza che impedisce un controllo politico da parte della Comunità ;

51. incarica la propria commissione per il controllo di bilancio di prendere le necessarie iniziative per rendere possibile tale controllo.

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1979

che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette

(79/1070/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la pratica della frode e dell'evasione fiscale conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio della giustizia fiscale e arreca danno ad una sana concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune ;

considerando che per lottare più efficacemente contro tali pratiche è necessario rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni fiscali all'interno della Comunità, conformemente a principi e regole comuni ;

considerando che il 19 dicembre 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (3) ; che è opportuno estendere tale reciproca assistenza al settore delle imposte indirette, allo scopo di assicurare che esse vengano correttamente accertate e riscosse ;

considerando che l'estensione della reciproca assistenza si presenta come una necessità particolarmente impellente per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto, a causa del suo carattere d'imposta generale sul consumo e della sua funzione nel sistema delle risorse proprie della Comunità ;

considerando che le disposizioni della direttiva 77/799/CEE sono valide anche sul piano dell'imposta sul valore aggiunto, fatte salve alcune modifiche e integrazioni ; che è pertanto sufficiente estendere il campo d'applicazione di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue :

1. Il titolo è sostituito dal testo seguente :

   « Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza delle autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto ».

2. All'articolo 1 :

   a) il paragrafo 1 è modificato come segue :

      « 1. Le competenti autorità degli Stati membri scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio nonché delle imposte sul valore aggiunto. » ;

(1) GU n. C 182 del 31. 7. 1978, pag. 46.
(2) GU n. C 283 del 27. 11. 1978, pag. 28.
(3) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15.

b) il testo del paragrafo 5 concernente il Regno Unito è sostituito dal testo seguente :

« nel Regno Unito :

— The Commissioners of Customs and Excise o un loro rappresentante autorizzato per le informazioni richieste unicamente in merito all'imposta sul valore aggiunto,

— The Commissioners of Inland Revenue o un loro rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. PRETI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1979

che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

(79/1071/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che allo stadio attuale un credito che forma oggetto di un titolo emesso dalle autorità di uno Stato membro in materia di imposta sul valore aggiunto non può in linea di massima essere ricuperato in un altro Stato membro ;

considerando che le disposizioni nazionali in materia di ricupero dell'imposta sul valore aggiunto costituiscono, per il solo fatto che il loro campo d'applicazione è limitato al territorio nazionale, un ostacolo all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune ; che è pertanto necessario adottare norme comuni di reciproca assistenza fra gli Stati membri in materia di ricupero ; che tali norme devono essere applicate anche per il ricupero degli interessi e delle spese relative a crediti ;

considerando che in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, il Consiglio, con la direttiva 76/308/CEE (3), ha adottato norme comuni ;

considerando che in materia fiscale si può ricorrere a queste medesime norme ; che è di conseguenza sufficiente estendere il campo d'applicazione della direttiva 76/308/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il titolo della direttiva 76/308/CEE è modificato come segue :

« Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché di prelievi agricoli e di dazi doganali, e concernente l'imposta sul valore aggiunto. »

Articolo 2

L'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE è modificato come segue :

a) la lettera « d) » è sostituita dalla lettera « e) » ;

b) il seguente punto « d) » va inserito dopo il punto « c) » :

« d) all'imposta sul valore aggiunto ».

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. PRETI

(1) GU n. C 57 del 7. 3. 1977, pag. 62.
(2) GU n. C 56 del 7. 3. 1977, pag. 79.
(3) GU n. L 73 del 19. 3. 1976, pag. 18.

OTTAVA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1979

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
— Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese

(79/1072/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto (base imponibile uniforme) (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE il Consiglio adotta le modalità comunitarie di applicazione in materia di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto previsto dal paragrafo 3 di detto articolo, a favore dei soggetti passivi non residenti all'interno del paese ;

considerando che occorre evitare che un soggetto passivo residente all'interno di uno Stato membro sia gravato in via definitiva dell'imposta che gli è stata fatturata in un altro Stato membro per cessioni di beni o prestazioni di servizi o che è stata versata per importazioni in questo altro Stato membro, e si trovi così assoggettato ad una doppia imposizione ;

considerando che è opportuno por fine alle divergenze fra le disposizioni attualmente in vigore negli Stati membri che sono talvolta all'origine di deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza ;

considerando che una regolamentazione comunitaria in materia costituisce un progresso verso la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, e contribuisce pertanto a completare il processo di integrazione economica ;

considerando che tale regolamentazione non deve far sì che i soggetti passivi siano sottoposti ad un trattamento diverso a seconda dello Stato membro in cui risiedono ;

considerando che occorre evitare talune forme di frode o di evasione fiscale ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità ; che è opportuno tuttavia evitare che questi soggetti passivi beneficino di rimborsi a condizioni più favorevoli di quelle previste per i soggetti passivi comunitari ;

considerando che in una prima fase è opportuno limitarsi all'adozione delle modalità comunitarie di applicazione contenute nella presente direttiva ; che queste modalità prevedono, in particolare, che le decisioni concernenti le domande di rimborso debbano essere notificate entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della presentazione e che i rimborsi debbano essere effettuati entro il medesimo termine ; che durante il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per l'applicazione di queste modalità è opportuno autorizzare la Repubblica italiana a notificare le decisioni che i suoi servizi competenti debbono adottare per quanto riguarda le domande presentate dai soggetti passivi non residenti all'interno del suo territorio e a effettuare i relativi rimborsi entro il termine di nove mesi, per permettere a tale Stato membro di riorganizzare il sistema attualmente praticato, ai fini dell'applicazione del regime comunitario ;

considerando che modalità ulteriori dovranno essere adottate dal Consiglio per completare questo regime comunitario ; che fino all'entrata in vigore di queste ultime modalità, gli Stati membri rimborsano l'imposta che viene applicata sulle operazioni che non rientrano

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
(2) GU n. C 26 dell'1. 2. 1978, pag. 5.
(3) GU n. C 39 del 12. 2. 1979, pag. 14.
(4) GU n. C 269 del 13. 11. 1978, pag. 51.

nella presente direttiva secondo le modalità che adottano conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera soggetto passivo non residente all'interno del paese il soggetto passivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, prima e seconda frase, non ha fissato in tale paese né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il suo domicilio o la sua residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi che si consideri localizzata in tale paese, ad eccezione :

a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, B, C, e D della direttiva 77/388/CEE,

b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 2

Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente all'interno del paese, ma residente in un altro Stato membro, alle condizioni stabilite in appresso, l'imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all'interno del paese da altri soggetti passivi, o applicata all'importazione di beni nel paese, nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini delle operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b) della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Per beneficiare del rimborso, ogni soggetto passivo di cui all'articolo 2 che non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all'interno del paese, deve :

a) inoltrare presso il servizio competente di cui all'articolo 9, primo comma, una domanda conforme al modello di cui all'allegato A alla quale saranno allegati gli originali delle fatture o dei documenti d'importazione. Gli Stati membri mettono a disposizione dei richiedenti una nota esplicativa che deve contenere in tutti i casi gli elementi informativi minimi riportati nell'allegato C ;

b) comprovare, mediante attestazione rilasciata dall'amministrazione dello Stato in cui è residente, che egli è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto in tale Stato. Tuttavia, quando il servizio competente di cui all'articolo 9, primo comma, è già in possesso di tale documento giustificativo, il soggetto passivo non è più tenuto a fornirne un altro per un anno, a decorrere dalla data del rilascio della prima attestazione da parte dell'amministrazione dello Stato in cui egli è residente. Gli Stati membri non rilasciano alcuna attestazione ai soggetti passivi che beneficiano di una franchigia dell'imposta ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE ;

c) certificare con dichiarazione scritta di non aver effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all'interno del paese, durante il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, prima e seconda frase ;

d) impegnarsi a restituire qualsiasi somma indebitamente riscossa.

Articolo 4

Per beneficiare del rimborso, ogni soggetto passivo di cui all'articolo 2 che non ha effettuato all'interno del paese alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nel paese, diversa dalle prestazioni contemplate dall'articolo 1, lettere a) e b), deve ·

a) adempiere gli obblighi di cui all'articolo 3, lettere a), b) e d) ;

b) certificare con dichiarazione scritta di non avere effettuato, durante il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, prima e seconda frase, alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nel paese, diversa dalle prestazioni di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

Articolo 5

Ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell'imposta è determinato conformemente all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale si applica nello Stato membro del rimborso.

La presente direttiva non si applica alle cessioni di beni esentate o che possono essere esentate ai sensi dell'articolo 15, punto 2, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi di cui all'articolo 2, oltre agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4, alcun altro obbligo oltre a quello di fornire, in casi particolari, le informazioni necessarie per accertare la fondatezza della domanda di rimborso.

Articolo 7

1. La domanda di rimborso di cui agli articoli 3 e 4 deve riferirsi ad acquisti di beni o servizi fatturati, o ad importazioni effettuate, in un periodo non inferiore a tre mesi né superiore a un anno civile. La domanda può tuttavia riferirsi ad un periodo inferiore a tre mesi qualora tale periodo costituisca il saldo di un anno civile. Le domande possono riguardare anche fatture o documenti di importazione che non sono stati oggetto di domande precedenti e relativi ad operazioni effettuate nel corso dell'anno civile in questione. La domanda deve essere presentata al servizio competente di cui all'articolo 9, primo comma, entro i sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.

Se la domanda si riferisce ad un periodo inferiore a un anno civile, ma uguale o superiore a tre mesi, non può riguardare un importo inferiore all'equivalente di 200 unità di conto europee in moneta nazionale ; le domande che si riferiscono ad un periodo di un anno civile o al saldo di un anno civile non possono riguardare un importo inferiore all'equivalente di 25 unità di conto europee in moneta nazionale.

2. L'unità di conto europea usata è quella definita dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (1), determinata alla data del 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, prima e seconda frase. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare fino al 10 %, per eccesso o per difetto, gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale.

3. Il servizio competente di cui all'articolo 9, primo comma, vista ogni fattura o documento di importazione affinché non possano essere riutilizzati per un'altra domanda e li restituisce entro un mese.

4. Le decisioni concernenti le domande di rimborso devono essere notificate, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione, al servizio competente di cui al paragrafo 3, delle domande corredate di tutti i documenti richiesti dalla presente direttiva per l'istruzione della domanda. Il rimborso deve essere effettuato prima della scadenza del termine di cui sopra, su domanda del richiedente, nello Stato membro del rimborso o nello Stato di residenza. In quest'ultimo caso, le spese bancarie di spedizione sono a carico del richiedente.

Le decisioni di rifiuto devono essere motivate. Possono essere oggetto di un ricorso dinnanzi agli organi competenti dello Stato membro interessato, nelle forme e nei termini previsti per i reclami relativi ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi residenti in tale Stato.

5. Qualora un rimborso sia stato ottenuto fraudolentemente o in altra maniera irregolare, il servizio competente di cui al paragrafo 3 procede direttamente all'azione di recupero delle somme indebitamente riscosse e delle eventuali pene pecuniarie secondo la procedura applicabile nello Stato membro interessato, fatte salve le disposizioni relative alla reciproca assistenza in materia di recupero dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso di una domanda fraudolenta cui non si può, conformemente alla legislazione nazionale, applicare una pena pecuniaria, lo Stato membro interessato può rifiutare, per un periodo massimo di due anni dalla data di presentazione della domanda fraudolenta, ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in causa. Nel caso di una domanda fraudolenta cui una pena pecuniaria sia stata comminata ma non sia stata pagata, lo Stato membro interessato può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in causa finché la pena pecuniaria non sia stata pagata.

Articolo 8

Per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, ciascuno Stato membro ha la facoltà di escluderli dal rimborso o di subordinare il rimborso a condizioni particolari.

Il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano, con mezzi adeguati, quale è il servizio competente a ricevere le domande di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4, lettera a).

Le attestazioni di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 4, lettera a), concernenti la qualità di soggetto passivo, devono essere conformi ai modelli che figurano nell'allegato B.

(1) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1981. La presente direttiva riguarda unicamente le domande di rimborso relative all'imposta sul valore aggiunto applicata agli acquisti di beni o alle prestazioni di servizi fatturati o alle importazioni effettuate dopo tale data.

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 11

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, la Repubblica italiana può, fino al 1° gennaio 1982, portare il termine menzionato in questo paragrafo da sei a nove mesi.

Articolo 12

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio, entro tre anni dalla data di cui all'articolo 10, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 3, 4 e 7.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. PRETI

ALLEGATO A

MODELLO

È la vostra prima domanda?

In caso contrario indicare il n. di registrazione IVA

Timbro d'entrata

Servizio competente destinatario della domanda ▶

Domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto

da parte di un soggetto passivo non residente all'interno del paese

(Vedi nota esplicativa prima di compilare il formulario)

1	Cognome e nome o ragione sociale del richiedente Via e numero civico Codice postale, località, Stato
2	Natura dell'attività del richiedente
3	Ufficio fiscale e numero di registrazione IVA nello Stato in cui il richiedente ha la sede, il domicilio o la residenza abituale
4	Periodo cui si riferisce la domanda ☐ dal mese anno mese anno al
5	Importo totale (in cifre) chiesto a titolo di rimborso (distinta a tergo) ☐
6	Il richiedente chiede il rimborso dell'importo di cui alla casella n. 5 secondo le modalità indicate nella casella n. 7
7	Modo di pagamento richiesto (*) Conto bancario ☐ Conto postale ☐ ☐ Numero di conto ☐ Codice dell'organismo finanziario ☐ Intestato a ☐ Denominazione e indirizzo dell'organismo finanziario
8	N. degli allegati : ..... Fatture : ..... Documenti d'importazione : .....
9	Il richiedente dichiara : a) che i beni o servizi, figuranti sul retro della presente domanda, sono stati utilizzati ai suoi fini di soggetto passivo in occasione di : .... b) di non aver effettuato durante il periodo contemplato dalla presente domanda, nel paese nel quale è chiesto il rimborso : ☐ (*) alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi ☐ (*) che prestazioni di servizi per le quali la tassa è a carico unicamente del destinatario ☐ (*) che talune prestazioni di trasporto esentate e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto ; c) che le informazioni fornite nella presente domanda rispondono a verità. Il richiedente s'impegna a restituire le somme indebitamente ricevute.

(*) Barrare la casella che interessa ▶

(*) Barrare la casella che interessa ▶

..... (Località) ..... (Data) ..... (Firma)

10 Distinta delle somme a titolo di IVA relative al periodo contemplato dalla presente domanda

Numero d'ordine	Natura del bene o del servizio	Nome, numero di registrazione IVA, se noto, e indirizzo del fornitore o del prestatore	Data e numero della fattura o del documento di importazione	Importo dell'imposta relativa di cui è chiesto il rimborso	Casella riservata all'amministrazione
			Totale		

Casella riservata all'Amministrazione

ALLEGATO B

MODELLO

ATTESTAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO

.....

(Servizio competente e indirizzo)

si certifica che .....

(Cognome e nome o denominazione commerciale)

.....

(Natura dell'attività)

.....

(Indirizzo dell'impresa)

è soggetto all'imposta sul valore aggiunto con il seguente numero di registrazione (1) .....

.....

(Data)

Visto e timbro del servizio

.....

(Firma, nome e qualifica)

(1) Se il richiedente non possiede il numero di registrazione IVA, il servizio competente deve indicarne il motivo.

ALLEGATO C

Elenco degli elementi informativi minimi da riportare nella nota esplicativa

A. La domanda deve essere compilata su un formulario stampato in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee ; il formulario deve però essere riempito in una delle lingue del paese di rimborso.

B. La domanda deve essere compilata in stampatello e deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la domanda, al servizio competente dello Stato destinatario della domanda (vedi D).

C. Se noto al richiedente, deve essere indicato il numero di registrazione IVA nel paese di rimborso.

D. La domanda deve essere depositata presso i servizi competenti, rispettivamente :

— per il Belgio : .....

— per la Danimarca : .....

— per la Francia : .....

— per la Germania : .....

— per l'Irlanda : .....

— per l'Italia : .....

— per il Lussemburgo : .....

— per i Paesi Bassi : .....

— per il Regno Unito : .....

E. La domanda deve riferirsi ad acquisti di beni o servizi fatturati o ad importazioni effettuate in un periodo non inferiore a un trimestre né superiore a un anno civile. La domanda può tuttavia riferirsi ad un periodo inferiore ad un trimestre qualora tale periodo costituisca il saldo di un anno civile. La domanda può riguardare anche fatture non oggetto di domande precedenti e relative ad operazioni effettuate nel corso dell'anno civile in questione.

F. Il richiedente deve indicare, nella casella 9 a) del formulario, la natura delle attività per le quali ha acquistato i beni e servizi cui si riferisce la domanda di rimborso dell'imposta (ad esempio : partecipazione all'esposizione internazionale di ..... a ..... dal ..... al ..... ; stand n. ..... ; o trasporto internazionale di merci da ..... a ..... in data .....).

G. La domanda deve essere accompagnata da un attestato rilasciato dall'amministrazione dello Stato membro nel quale risiede il richiedente ed in cui si attesta la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto in tale Stato. Tuttavia quando il servizio di cui sub D è già in possesso di un attestato, il richiedente non deve più fornirne uno nuovo durante il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio del primo attestato.

H. La domanda deve essere accompagnata dagli originali delle fatture o dei documenti d'importazione comprovanti gli importi dell'imposta sul valore aggiunto sostenuti dal richiedente.

I. Varie fatture o documenti di importazione possono essere raggruppati sulla presente domanda che non può tuttavia comportare, per il 19 . ., un importo globale dell'imposta sul valore aggiunto inferiore a

..... FB/Flux	..... DM	..... £	..... Fl
..... Dkr	..... FF	..... Lit	..... £ Irl

se il periodo cui essa si riferisce è inferiore a un anno civile ma pari o superiore a tre mesi oppure a

..... FB/Flux	..... DM	..... £	..... Fl
..... Dkr	..... FF	..... Lit	..... £ Irl

se il periodo cui essa si riferisce è di un anno civile o inferiore a tre mesi.

J. Le prestazioni di trasporto esonerate sono quelle effettuate nel quadro del traffico internazionale di beni, in particolare — a determinate condizioni — i trasporti connessi con il transito, l'esportazione o l'importazione di beni.

K. I rimborsi ottenuti irregolarmente sono passibili delle pene pecuniarie o altre penalità previste dalla legislazione dello Stato che ha effettuato il rimborso.

L. L'amministrazione del paese che effettua il rimborso si riserva la facoltà di rimborsare sotto forma di assegno o di vaglia inviato al richiedente.

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1979

che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

(79/1073/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), modificata da ultimo con direttiva 79/694/CEE (2), in particolare gli articoli 11, 12 e 13,

vista la direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (3),

vista la direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (4),

considerando che, in base all'esperienza acquisita e tenuto conto delle disposizioni adottate in materia di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento i quali influiscono sulla forma delle parti della sovrastruttura dei trattori che ha una grande importanza per il campo di visibilità, è attualmente possibile adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative al campo di visibilità ;

considerando le accresciute esigenze della sicurezza della circolazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 74/347/CEE è modificata come appresso :

1. agli articoli 2 e 3 sono soppresse le parole « il campo di visibilità » ;

2. dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis :

« *Articolo 3 bis*

1. Con decorrenza dal 1° maggio 1980 gli Stati membri possono

— rifiutare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale ;

— vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se il campo di visibilità di questo tipo di trattore o di questi trattori è conforme alle prescrizioni della presente direttiva adducendo motivi concernenti il campo di visibilità dei trattori.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1980 gli Stati membri :

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ;

(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.
(2) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 191 del 15. 7. 1974, pag. 5.
(4) GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1.

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei trattori il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1980 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

Al punto 1.4 leggi :

« *Effetto di schermo*

Per « effetto di schermo » si intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi, quali i montanti del tetto, i tubi per l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei gas e la cornice del parabrezza. »

Al punto 2.2.1.1 leggi :

« Il trattore va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi (ad esempio : 2 × 150 W, 12 V) simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro. Il supporto deve poter ruotare, nel suo punto centrale, attorno ad un asse verticale che passa per il punto di riferimento. Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso deve essere orientato in modo che la linea la quale collega le sorgenti luminose sia perpendicolare alla linea che collega il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostruisce la vista.

Le sovrapposizioni delle zone scure (nuclei d'ombra) prodotte dall'elemento costruttivo che ostruisce la vista sull'emiciclo di visibilità in occasione dell'accensione contemporanea od alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo, a norma del punto 1.4 (figura 3). »

Al punto 2.2.1.2 leggi :

« L'effetto di schermo non deve avere un'estensione superiore a 700 mm. »

Al punto 2.2.1.3 leggi :

« L'effetto di schermo derivante da elementi costruttivi vicini, larghi oltre 80 mm, deve essere tale da lasciare tra i centri di due effetti di schermo una distanza di almeno 2 200 mm, misurata come corda dell'emiciclo di visibilità. »

Al punto 2.2.1.5 leggi :

« Al di fuori del settore di visibilità, qualora gli elementi costruttivi che lo provocano non possano essere sagomati o applicati in altro modo, può essere ammesso un effetto di schermo fino a 1 500 mm. Su ciascuna parte dell'emiciclo di visibilità esterna al settore di visibilità, possono sussistere complessivamente due effetti di schermo dei quali uno non sia superiore a 700 mm e l'altro a 1 500 mm oppure nessuno dei due sia superiore a 1 200 mm.

Al punto 2.2.2.1 leggi :

« L'ammissibilità di singoli effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1. Per quanto riguarda la dimensione, la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 e 2.2.1.6. »

Al punto 2.5 leggi :

« Per determinare l'effetto di schermo nel settore della visibilità, l'effetto di schermo dovuto alla cornice del parabrezza ed a qualsiasi altro ostacolo può, a norma del punto 2.2.1.4, essere considerato come un solo effetto di schermo a condizione che la distanza tra i punti più esterni di effetto di schermo non superi 700 mm. »

Figura 2: Il disegno viene modificato come segue :

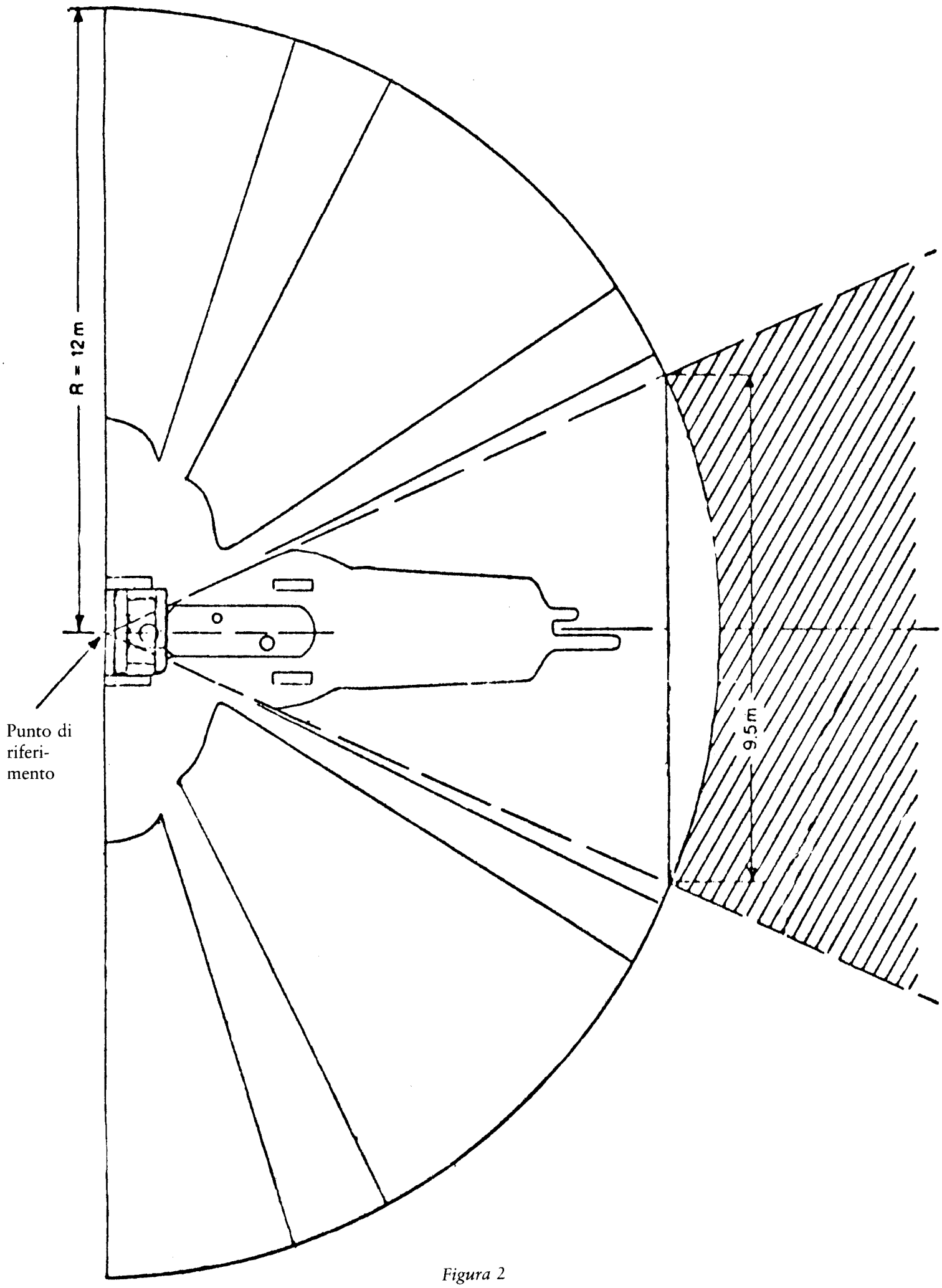

Figura 2